



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento per la disciplina delle entrate

(D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, rt.52)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29-02-2000

AREA GESTIONE RISORSE

TITOLO 1° PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALE

Art 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle entrate comunali derivanti da:
 - a) tributi;
 - b) sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di legge o regolamentari;
 - c) prestazioni patrimoniali imposte in genere;
 - d) tariffe per la fruizione dei servizi collettivi e a domanda individuale;
 - e) locazioni e dismissioni di beni patrimoniali.

Art 2 - Finalità del regolamento

1. L'attività di accertamento e riscossione delle entrate è disciplinata nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, di riduzione degli adempimenti dei cittadini e di potenziamento dell'attività di controllo degli uffici.
2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano alle norme dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. L'azione degli uffici preposti alla gestione delle entrate è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

Art 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per :
 - a) *entrate di diritto pubblico*: i tributi, le sanzioni pecuniarie e le altre prestazioni patrimoniali imposte che il Comune acquisisce (*iure imperii*) in base a norme di rilevanza pubblicistica;
 - b) *entrate di diritto privato*: le tariffe per la fruizione dei servizi, il corrispettivo della locazione o della vendita di beni patrimoniali e per l'emissione di obbligazioni, che provengono all'ente (*iure gestionis o iure privatorum*) dal compimento di atti o negozi giuridici di carattere privatistico.

Art. 4 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
 - a) gestione diretta in economia, (tesoreria comunale), anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della legge 08/06/1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ed azienda speciale di cui all'art. 22, c. 3, lettera c). della legge 08/06/1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22, c. 3, lettera e) della legge 08/06/1990 n. 142, e

successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1998, n. 43, o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

e) affidamento alla Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 40 Legge n. 448/98.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria. Lo stesso oppone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

TITOLO II° LE FASI DELL'ENTRATA

Art. 6 - Il credito

1. Per le obbligazioni derivanti da tributi o prestazioni patrimoniali imposte, il credito sorge nel momento in cui si verifica il presupposto d'imposizione e del pagamento.

2. Il funzionario responsabile, per il caso di inadempimento, contesta, con il provvedimento di liquidazione o di accertamento previsto dalla legge o dal regolamento comunale gli importi non versati, gli interessi moratori ed irroga le eventuali sanzioni. E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 472/97.

3. I crediti derivanti da rapporti di carattere negoziale in favore dell'ente sorgono al momento della sottoscrizione della convenzione, salvo che sia diversamente disposto dal contratto o dalle legge.

4. La fruizione di un pubblico servizio comunale comporta l'obbligo di corrispondere il prezzo fin dal momento in cui si gode del servizio.

Art. 7 - Adempimento volontario

1. L'adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie in favore del Comune, anche a seguito dell'atto di costituzione in mora, può avvenire tramite:

- a) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune,
- b) direttamente allo sportello del tesoriere,
- c) tramite il concessionario per la riscossione o gli altri soggetti indicati nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, qualora sia stata affidata in concessione l'attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata.

Art. 8 - Sanzioni per l'inadempimento

1. Per il mancato o tardivo pagamento dei tributi e delle somme dovute per legge sono applicate le sanzioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la relativa entrata.
2. Nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di obbligazioni nascenti da rapporti di carattere negoziale trova applicazione la "clausola penale" contenuta nell'art. 1382 del Codice Civile, nella misura fissata nella convenzione.
3. E' fatta salva l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1453 e successivi del Codice Civile.
4. In ogni caso di tardivo pagamento si applicano gli interessi moratori sulle somme riscosse ai sensi dell'art. 17 della L. n. 146/98 e dell'art. 1224 del Codice Civile.

Art. 9 - Riscossione coattiva esattoriale

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate di diritto pubblico e privato, è effettuata, nel caso in cui sia affidata ai concessionari per la riscossione di cui al D.P.R. n. 43/88, tramite ruolo, secondo la procedura contemplata dal D.P.R. n. 602/73, successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. n. 37/99 e 46/99.
2. Il ruolo, che costituisce il titolo esecutivo per la riscossione, è formato in base ai provvedimenti di accertamento o di contestazione definitivi per i tributi e le altre entrate coattive, e in base agli atti formali di costituzione in mora, per le altre entrate.

Art. 10 - Riscossione coattiva per ingiunzione

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e non, qualora sia svolta in proprio dall'ente o affidata ai soggetti privati indicati nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, diversi dal concessionario, viene effettuata con la procedura di cui al R.D. n.639/10, tramite ingiunzione amministrativa.
2. L'ingiunzione è sottoscritta dal funzionario responsabile sulla base degli atti di accertamento definitivi per le entrate tributarie e dei provvedimenti di costituzione in mora per le entrate di diritto privato dell'ente.

TITOLO III° ISTITUTI PREMIALI E TRANSATTIVI

Art. 11 - Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97 e dell'art. 50 della L. n. 449/97, l'istituto del ravvedimento operoso si applica, nei termini di legge, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.) anche agli immobili sui quali siano

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative qualora il contribuente denunci, contestualmente, altre unità immobiliari in suo possesso che sfuggono al controllo dell'ufficio.

Art. 12 - Definizione agevolata

1. Al fine di semplificare il procedimento per la definizione agevolata in caso di accertamenti per tributi riscossi tramite ruolo, le somme dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi in conseguenza dell'applicazione di tale istituto possono essere direttamente versate sul conto corrente n. 13408240 presso la tesoreria comunale o direttamente al suo sportello, immediatamente dopo la sottoscrizione del provvedimento di adesione.
2. Al contribuente è fatto obbligo di produrre all'ufficio Tributi comunali la quietanza del pagamento con l'indicazione della causale entro e non oltre tre giorni dal versamento, pena la decadenza dei benefici.

Art. 13 - Accertamento con adesione

1. E' istituito, ai sensi dell'art.50 della legge n.449/97, l'accertamento con adesione del contribuente per le entrate di carattere tributario.
2. Il procedimento per la definizione degli accertamenti e gli organi competenti sono disciplinati da apposito regolamento.
3. L'adesione all'accertamento può essere ammessa qualora:
 - l'accertamento sia supportato da valutazioni analitico – deduttive o coefficienti presuntivi;
 - l'accertamento sia basato su elementi in fatto non oggettivamente riscontrabili per loro natura o per il decorso del tempo;
 - il contribuente rappresenti all'ufficio, a seguito della contestazione, ulteriori elementi di giudizio per i quali non sia ritenuto opportuno procedere, in autotutela, all'annullamento dell'atto e che possano determinare la soccombenza, in giudizio, dell'Amministrazione.
4. Gli accertamenti non possono essere definiti con la procedura indicata nei commi precedenti qualora non siano basati su elementi certi ed oggettivamente riscontrabili sulla base di atti e documenti.

Art. 14 - Conciliazione giudiziale

1. Gli organi che hanno la rappresentanza in giudizio dell'ente possono conciliare totalmente o parzialmente la controversia in materia tributaria, secondo le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

TITOLO IV° CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA

Art. 15 - Difesa e rappresentanza nel processo tributario

Il Comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 16 - Difesa e rappresentanza nel processo ordinario

Il Comune, nei giudizi di opposizione davanti all'autorità giudiziaria competente di cui al Capo I della L. n. 689/81, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

Art. 17 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile annulla gli avvisi di liquidazione ed accertamento adottati illegittimamente secondo i criteri di principio e la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, che trovano integrale applicazione.
2. Il funzionario responsabile può altresì disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Natura del regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale in quanto contiene la disciplina anche delle entrate di carattere tributario.
2. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio successivo all'adozione.